

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente lo stanziamento di sussidi per la costruzione di edifici scolastici
ad Agno, Bedigliora, Bellinzona, Breganzona, Cadro, Caslano, Chiasso,
Cureglia, Gordola, Locarno, Melano, Mendrisio, Mezzovico Vira,
Monte Carasso, Stabio, Torricella-Taverne, Vira Gambarogno

(del 10 settembre 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Vi presentiamo diciassette proposte di sussidio per altrettante costruzioni di edifici scolastici comunali e consortili.

Difatti, i Comuni di Agno, Bedigliora, Bellinzona, Breganzona, Cadro, Caslano, Chiasso, Cureglia, Gordola, Locarno, Melano, Mendrisio, Mezzovico-Vira, Monte Carasso, Stabio, Torricella-Taverne, Vira-Gambarogno hanno presentato i progetti e i preventivi di costo riguardanti la costruzione e l'ampliamento dei loro edifici scolastici, chiedendo allo Stato il sussidio cantonale previsto dalla legge della scuola.

I progetti e i preventivi di spesa sono stati esaminati dall'Ufficio dell'edilizia scolastica del Dipartimento della pubblica educazione con la collaborazione dell'Ufficio tecnico dei lavori sussidiati dallo Stato: i progetti s'informano a criteri di edilizia scolastica moderna senza tuttavia eccedere nella ricerca di soluzioni troppo avanguardistiche e troppo costose e i preventivi di spesa sono contenuti entro i limiti previsti dai disposti legislativi ed esecutivi vigenti in materia di edilizia scolastica dei Comuni e dei Consorzi.

Questo messaggio si riferisce in particolare alla costruzione di sei nuove case dei bambini nei Comuni di Bellinzona, Breganzona, Cadro, Cureglia, Locarno e Mendrisio; alla costruzione degli edifici a destinazione delle scuole elementari di Agno, Bellinzona, Caslano, Cureglia, Melano, Mezzovico-Vira, Stabio, Torricella-Taverne e Vira-Gambarogno; alla realizzazione, in questa fase transitoria, di alcune sedi per le scuole maggiori consortili ad Agno, Bedigliora, Caslano, Monte Carasso, Stabio, Vira Gambarogno e infine agli ampliamenti delle scuole comunali di Chiasso e del centro scolastico consortile di Gordola.

Alcuni grossi complessi hanno particolarmente contribuito a elevare notevolmente l'ammontare dei sussidi. Menzioniamo specialmente i casi di Agno, Bellinzona, Caslano, Mezzovico, Stabio, Torricella-Taverne e Vira-Gambarogno.

Il presente messaggio comprende inoltre un altro cospicuo credito destinato alla costruzione di un nuovo edificio con elementi prefabbricati destinato alla scuola maggiore consortile del Medio Malcantone. L'annoso e molto discusso problema della creazione di una sede degna e adeguata ai reali bisogni di quella scuola consortile è stato risolto grazie all'intervento diretto dello Stato, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 61 della legge della scuola del 29 maggio 1958, in quanto ogni tentativo per raggiungere un accordo con i Comuni interessati, in ispecie sulle divergenze insorte in merito alla scelta dell'ubicazione della nuova sede scolastica, non ha ottenuto alcun risultato positivo.

La costruzione di questo edificio richiede un notevole sforzo finanziario allo Stato il quale è chiamato a contribuire con la somma di Fr. 980.460,— su una spesa complessiva di Fr. 1.170.000,—, ritenuto che la differenza sarà addebitata ai cinque Comuni consorziati di Astano, Bedigliora, Biogno-Beride, Curio e Novaggio secondo i calcoli allestiti dal Dipartimento della pubblica educazione.

La base legale per l'erogazione dei sussidi proposti è costituita dalla legge del

16 dicembre 1966 che modifica alcuni articoli della legge della scuola del 29 maggio 1958, nonché dal regolamento concernente il sussidiamento delle spese dell'edilizia scolastica dei Comuni e dei Consorzi del 23 dicembre 1966 e modificazione del 12 gennaio 1971.

L'ammontare complessivo dei sussidi proposti è di Fr. 15.084.280,— su di una spesa complessiva di Fr. 39.064.820,—. La spesa totale a carico del Cantone sarà ripartita su diversi esercizi amministrativi.

Seguendo la procedura già adottata nei precedenti messaggi, i decreti legislativi sono muniti della norma che impegna il Comune o il Consorzio scolastico a costruire secondo i piani approvati.

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE OPERE

AGNO

Il centro scolastico comprende 12 aule di cui quattro sono destinate alla scuola maggiore consortile; una è prevista per il lavoro manuale e le rimanenti sono per le scuole elementari del Comune sede. E' pure progettata la costruzione della palestra.

La sistemazione esterna, oltre alle necessarie opere di muratura di cinta e di sostegno, prevede la creazione dei piazzali per la ginnastica e la ricreazione.

La parte dedicata alle scuole maggiori è da considerare consortile perchè accoglierà allievi provenienti da Aranno, Cimo, Iseo e Vernate e beneficia quindi di un sussidio complementare del 20 % calcolato sulla spesa massima sussidiabile.

Sulla spesa complessiva prevista in Fr. 4.362.900,— il Consiglio di Stato propone lo stanziamento di un sussidio di Fr. 1.430.110,—.

I lavori di costruzione non sono ancora stati avviati.

BEDIGLIORA

La sede della scuola maggiore consortile del Medio Malcantone è stata realizzata mediante la costruzione di un edificio con elementi prefabbricati e comprende 4 aule, una cucina e una mensa per la refezione scolastica del mezzogiorno per gli allievi che non possono rincarare per il pranzo. Il nuovo centro scolastico consortile sarà completato con la costruzione di una palestra.

Nella nuova sede sono ospitati gli allievi provenienti dai cinque Comuni che formano il consorzio e cioè Astano, Bedigliora, Biogno-Beride, Curio e Novaggio. Inoltre accoglierà a partire dall'anno scolastico 1971/72 gli allievi di IIIa. maggiore provenienti dai Comuni di Sessa e di Monteggio. Con l'anno scolastico 1972/1973 sarà soppressa la scuola maggiore consortile con sede a Breno, per cui gli allievi dei Comuni di Aranno, Breno, Fescoggia e Miglieglia dovranno frequentare la scuola maggiore consortile a Bedigliora.

Come si è già accennato nelle considerazioni di ordine generale contenute nel presente messaggio, le competenze per la costruzione di questo edificio sono state assunte dallo Stato in virtù del disposto contenuto nell'art. 61 della legge della scuola del 29 maggio 1958, per cui il Consiglio di Stato propone lo stanziamento di un credito di Fr. 560.000,— destinato alla copertura dell'intera spesa prevista per la realizzazione di quest'opera. La spesa a carico dello Stato sarà tuttavia ridotta alla somma di Fr. 469.280,— a titolo di sussidio, mentre la differenza di Fr. 90.720,— sarà addebitata ai Comuni di Astano, Bedigliora, Biogno-Beride, Curio e Novaggio quale quota di spesa a loro carico.

La nuova sede è stata occupata con la ripresa dell'insegnamento dopo la vacanza di Pasqua.

Nel mese di maggio scorso la scuola maggiore consortile del Medio Malcantone ha potuto, finalmente, prendere possesso della nuova sede. Tuttavia, gli on.li Rossi-Bertoni e Bottani presentavano il 21 giugno 1971 una mozione con la quale proponevano all'attenzione del Dipartimento della pubblica educazione il problema

relativo all'erezione di una palestra di ginnastica al fine di completare le attrezzature di quella nuova sede scolastica consortile.

Ora, il Consiglio di Stato si pregia di sottoporre all'esame del Gran Consiglio una soluzione atta a risolvere il problema sollevato. La soluzione prospettata prevede la posa di una palestra in elementi prefabbricati che si armonizzi con le strutture dell'edificio esistente e ciò per una esigenza di uniformità architettonica ed estetica.

Il preventivo di spesa ammonta a Fr. 530.000,— per la costruzione dell'edificio e a Fr. 80.000,— per la formazione dei piazzali di ginnastica e la sistemazione esterna.

Seguendo quindi la procedura adottata per la costruzione dell'edificio scolastico, il Consiglio di Stato propone lo stanziamento di un credito di Fr. 610.000,— destinato alla copertura dell'intera spesa prevista per la realizzazione di questa opera. L'onere a carico dello Stato sarà tuttavia ridotto a Fr. 511.180,— a titolo di sussidio, ritenuto che la differenza di Fr. 98.820,— sarà addebitata ai cinque Comuni interessati quale quota di spesa a loro carico.

BELLINZONA

Le scuole alle Semine, realizzate nell'ambito del programma dell'edilizia scolastica della città di Bellinzona, si sono rese necessarie per accogliere i bambini di scuola materna e gli allievi di scuola elementare della regione a sud della città dove la costruzione di nuove case popolari richiede la presenza di un centro scolastico.

E' prevista la realizzazione di un complesso scolastico comprendente una casa dei bambini di quattro sezioni, sedici aule per le scuole elementari, un'aula collettiva per usi multipli, una palestra e il locale per l'insegnamento della ginnastica correttiva.

Tenuto conto delle condizioni finanziarie della città di Bellinzona l'assegnazione del sussidio è prevista nella misura del 29 %. A questo proposito è necessario far notare che il preventivo allestito dai progettisti ammontante a franchi 5.047.670,— è lievemente superiore alla spesa massima sussidiabile che, calcolata secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'edilizia scolastica dei Comuni e dei Consorzi, ammonta a Fr. 4.850.000,—.

Si propone quindi la concessione di un sussidio complessivo di Fr. 1.376.955,—.

L'insediamento delle scuole nel nuovo centro alle Semine è previsto per l'inizio dell'anno scolastico 1971/72.

BELLINZONA

La costruzione della nuova sede di scuola materna alla Geretta accoglierà i bambini della regione nord della città, regione che in questi ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo edilizio.

Il progetto prevede la realizzazione di una casa dei bambini a 4 sezioni. In un primo tempo il Municipio di Bellinzona prevedeva di realizzare una prima parte dei lavori, con la costruzione di 2 sole sezioni; ancora durante la fase d'approvazione dei progetti da parte delle varie istanze cantonali il Municipio decideva di costruire in una sola tappa l'opera completa.

Il preventivo allestito dai progettisti prevede una spesa di Fr. 1.576.000,— per la costruzione dell'edificio e di Fr. 138.600,— per la sistemazione esterna, la formazione di aule verdi e giochi.

I costi preventivati risultano lievemente superiori alla spesa massima sussidiabile che, secondo il regolamento per l'edilizia scolastica dei Comuni e dei Consorzi, ammonta a Fr. 1.320.000,—.

Tenuto conto delle possibilità economiche della città di Bellinzona si propone la concessione di un sussidio di Fr. 513.000,— corrispondente al 29 % per la parte costruttiva e al 10 % per la sistemazione esterna.

I lavori di costruzione sono iniziati.

BREGANZONA

Si tratta della costruzione di una casa dei bambini, a quattro sezioni, il cui progetto si conforma alle raccomandazioni dipartimentali relative alla costruzione di edifici di questa natura.

La spesa preventivata ammonta a Fr. 1.380.000,—, mentre il sussidio è calcolato sulla spesa massima sussidiabile di Fr. 1.220.000,—, per cui il Consiglio di Stato propone l'assegnazione di un sussidio di Fr. 310.380,—, pari al 27 %.

CADRO

Si tratta della riattazione e dell'ampliamento del vecchio edificio di proprietà della fondazione « Manera »: edificio ceduto al Comune di Cadro a seguito della municipalizzazione della casa dei bambini.

L'edificio esistente si presenta in uno stato di cattiva manutenzione. Il Comune di Cadro, con la presente opera di ammodernamento si assume un onere non indifferente che è comunemente urgente e necessario vista la situazione logistica attuale della scuola materna.

Il progetto prevede la sistemazione dell'attuale casa dei bambini e le opere di ampliamento per l'aggiunta di una seconda sezione di scuola materna.

Il preventivo controllato prevede la spesa di Fr. 532.000,— per le spese di costruzione delle due sezioni di scuola materna e di Fr. 15.000,— per la sistemazione esterna.

Il Consiglio di Stato propone l'assegnazione di un sussidio di Fr. 207.420,—, sulla spesa sussidiabile di Fr. 547.000,—, pari al 39 % della spesa di costruzione e al 10 % per la sistemazione esterna.

I lavori non sono ancora iniziati.

CASLANO

Si tratta senza dubbio di una delle più importanti tra le opere comprese in questo messaggio e sicuramente una delle più significative realizzazioni nel campo della scuola.

La modificazione della legge della scuola del 16 dicembre 1966 è stata voluta con lo scopo di aiutare i Comuni nella costruzione di centri scolastici consortili. Il contributo complementare dello Stato può elevarsi fino al 40 % della spesa sussidiabile. In questo caso al 30 % in considerazione delle situazioni finanziarie dei Comuni consorziati.

Il cospicuo aiuto dello Stato è stato voluto allo scopo di incoraggiare la creazione di centri di scuola maggiore consortile che permettono una corrispondenza più adeguata alle esigenze culturali, sociali, economiche che trovano riflesso nella scuola.

La scuola maggiore consortile di Caslano raggrupperà in un unico istituto tutti gli allievi dei Comuni di Caslano, Croglio, Magliaso, Neggio, Ponte Tresa e Pura.

Il centro scolastico costituirà così una importante realizzazione che potrà conferire nuovo impulso alla vita culturale della regione del Basso Malcantone.

Occorre osservare che il nuovo centro scolastico consortile è progettato su criteri uniformatori per una eventuale futura utilizzazione quale sede di scuola elementare consortile.

Il programma comprende la realizzazione di 12 aule normali, 4 aule speciali, un'aula per usi multipli e una palestra di m. 12 x 24.

La spesa sussidiabile ammonta a Fr. 3.561.000,— sulla quale il Consiglio di Stato propone l'erogazione di un sussidio di Fr. 2.001.750,— pari a circa il 60 %. La parte di spesa non coperta dai sussidi sarà ripartita fra i sei Comuni consorziati.

I lavori di costruzione non sono ancora iniziati.

CHIASSO

Si tratta dell'ampliamento del nuovo centro scolastico del Comune di Chiasso. Con la sopraelevazione dell'edificio in costruzione si ricavano 18 aule normali, più i servizi relativi e gli atri di collegamento e di disimpegno.

Le nuove aule sono destinate ad ospitare gli allievi della scuola elementare, per cui sulla spesa accertata di Fr. 1.171.000,—, il Consiglio di Stato propone un sussidio di Fr. 257.620,— pari al 22 %.

I lavori sono iniziati.

CUREGLIA

Il Comune di Cureglia intende costruire un edificio a destinazione della scuola materna ed elementare. Si prevede pertanto di realizzare una costruzione con elementi prefabbricati comprendente una sezione di scuola materna e tre aule per la scuola elementare comunale.

La spesa sussidiabile ammonta a Fr. 688.000,— e il Consiglio di Stato sulla stessa, propone un sussidio di Fr. 207.820,—, pari al 31 %.

I lavori sono iniziati.

GORDOLA

Il Gran Consiglio, con decreto legislativo del 4 febbraio 1969, concedeva al Comune di Gordola il credito di Fr. 1.672.775,— per la realizzazione del centro scolastico consortile.

Il Comune di Gordola ha presentato ora il progetto per completare il proprio centro scolastico con la costruzione di una piscina di dimensioni normali e l'aggiunta di altre tre aule.

Si ritiene che iniziative di questa natura debbano essere sollecitate e incrementate in specie nelle scuole delle regioni rurali.

La spesa sussidiabile per queste opere di completazione del centro scolastico consortile ammonta a Fr. 861.000,—. Su tale spesa si propone il sussidio di franchi 508.600,— pari ad un sussidio ordinario del 35 % più un sussidio complementare del 25 %.

I lavori sono già iniziati.

LOCARNO

Il Comune di Locarno presenta un progetto, scelto dopo un concorso regolare di idee, per la costruzione di una nuova casa dei bambini nella regione ai Saleggi.

Questo progetto rientra nell'ambito del vasto programma di realizzazioni scolastiche della città di Locarno. Il progetto prevede la costruzione di un edificio atto ad ospitare sei sezioni di scuola materna, indipendenti l'una dall'altra, di cui ogni sezione è composta di un'aula per le occupazioni tranquille, di un locale gioco-dormitorio, di un'aula verde, di un refettorio, oltre al gruppo dei servizi igienici. In comune sono previsti la cucina, il locale per il riscaldamento centrale, la lavanderia e le cantine.

Sulla spesa massima sussidiabile di Fr. 2.338.500,— si propone l'assegnazione di un sussidio di Fr. 596.205,— pari al 27 %.

I lavori sono stati iniziati.

MELANO

Il Comune di Melano realizza un nuovo complesso comprensivo:

- a) della casa dei bambini per 1 sezione;
- b) di 4 aule normali per la scuola elementare;
- c) di una palestra.

La spesa massima sussidiabile ammonta a Fr. 1.845.000,— per la costruzione, a Fr. 90.000,— per la formazione di piazzali di ginnastica e a Fr. 167.000,— per la sistemazione esterna.

Tenuto conto delle possibilità economiche del Comune di Melano si propone la concessione di un sussidio di Fr. 500.450,— pari al 25 %.

I lavori di costruzione non sono stati iniziati.

MENDRISIO

Anche per il Comune di Mendrisio la costruzione di una nuova casa dei bambini, a tre sezioni, rientra nell'ambito del vasto programma allestito per risolvere i problemi dell'edilizia scolastica comunale.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio in cui potranno essere ospitate tre sezioni di scuola materna.

La spesa è preventivata in Fr. 1.186.000,— e il Consiglio di Stato propone l'assegnazione di un sussidio di Fr. 277.150,— pari al 25 %.

MEZZOVICO

Il progettato complesso scolastico consortile servirà ai bisogni delle scuole elementari del Comune di Camignolo, Mezzovico-Vira e Sigirino.

La nuova scuola comprende sei aule normali, tre aule per l'insegnamento delle materie speciali e una palestra.

La spesa massima sussidiabile ammonta a Fr. 2.687.000,— ; sulla stessa il Consiglio di Stato propone di erogare un sussidio complessivo di Fr. 1.352.730,—, corrispondente al 43 % a titolo di sussidio ordinario e al 10 % quale sussidio complementare per le costruzioni consortili a destinazione delle scuole elementari.

I lavori di costruzione non sono ancora iniziati.

MONTE CARASSO

Si tratta della costruzione di tre aule con elementi prefabbricati per sopperire ai bisogni della scuola maggiore consortile dei Comuni di Monte Carasso e Sementina.

L'istallazione di tre aule prefabbricate si è resa assolutamente necessaria, poichè le aule a disposizione negli edifici dei due Comuni sono appena sufficienti a soddisfare i bisogni delle rispettive scuole elementari comunali.

La spesa sussidiabile ammonta a Fr. 364.000,— e su questa somma si propone l'assegnazione di un sussidio complessivo di Fr. 227.470,—, che corrisponde a un sussidio ordinario nella misura del 40 % e di un sussidio complementare del 25 %.

L'occupazione delle tre aule è prevista per l'inizio dell'anno scolastico 1971/72.

STABIO

Si tratta di un'altra importante realizzazione consortile che interessa i Comuni di Stabio, Ligornetto, Arzo, Besazio, Meride e Tremona, per quanto riguarda la frequenza degli allievi di scuola maggiore, e il Comune di Stabio per le scuole elementari.

Il complesso prevede la costruzione di 15 aule da destinarsi alla scuola elementare e otto aule per la scuola maggiore consortile.

Il centro scolastico verrà dotato di una palestra e di una piscina.

Il costo totale della nuova scuola, accertato dai competenti uffici dello Stato, ammonta a Fr. 5.425.550,— ; il sussidio complessivo a Fr. 1.957.740,—.

Il sussidio complementare destinato alla scuola maggiore consortile è stato calcolato nella misura del 20 % della spesa sussidiabile inerente a quest'ordine di scuola ed ammonta a Fr. 345.160,—.

I lavori non sono stati iniziati.

TORRICELLA - TAVERNE

Il nuovo centro scolastico di Torricella prevede la costruzione di nove aule da destinarsi alla scuola elementare consortile per gli allievi del Comune di Torricella-Taverne e di Bedano. E' inoltre prevista la costruzione di una palestra di dimensioni m. 12 x 24.

La spesa complessiva prevista ammonta a Fr. 1.950.000,— ; il sussidio proposto in Fr. 897.000,— è calcolato nella misura del 36 % a titolo di sussidio ordinario e

del 10 % quale sussidio complementare per la costruzione di edifici a destinazione della scuola elementare consortile.

I lavori sono stati iniziati nel mese di luglio 1971.

VIRA-GAMBAROGNO

La realizzazione del centro scolastico consortile di Vira-Gambarogno è stata ritardata causa le contestazioni insorte e i ricorsi interposti contro la dichiarazione di pubblica utilità prima e le indennità fissate per l'espropriazione dei terreni poi.

Nel frattempo il Municipio di Vira-Gambarogno ha presentato i progetti definitivi aggiornati per la costruzione del complesso scolastico il quale comprende la costruzione di 6 aule a destinazione della scuola maggiore consortile, di 3 aule per la scuola elementare consortile. Il centro scolastico sarà inoltre dotato di una palestra e di una mensa per 50 allievi. La scuola elementare sarà frequentata dagli allievi dei Comuni di Vira-Gambarogno, Indemini e Piazzogna, mentre alla scuola maggiore affluiranno gli allievi di tutta la regione del Gambarogno.

Il costo totale della costruzione, accertato dagli uffici statali competenti, ammonta a Fr. 2.508.600,—; il sussidio complessivo proposto è di Fr. 1.481.420,—, pari a circa il 59 %.

Il sussidio complementare destinato al Consorzio di scuola maggiore è stato calcolato nella misura del 30 % della spesa sussidiabile per questo ordine di scuola ed ammonta a Fr. 528.750,—.

I lavori di costruzione non sono ancora iniziati.

Per le ragioni esposte, domandiamo al Gran Consiglio di voler approvare gli uniti disegni di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Località	Aule	Pal.	Pi- scina	C.d.b. Sez.	Spesa	Sussidio	%	Sussidio ordinario	%	Sussidio comple- mentare	Inizio lavori	Anno aper- tura
Agno	12	1			4.362.900,—	1.430.110,—	34	1.253.056,—	20	177.054,—	non iniziati	1974
Bedigliora	4				560.000,—	469.280,—	43,8	245.280,—	40	224.000,—	eseguiti	1971
Bedigliora		1			610.000,—	511.180,—	43,8	267.180,—	40	244.000,—	non iniziati	1972
Bellinzona	16	1		4	5.047.670,—	1.376.955,—	29	1.376.955,—			eseguiti	1971
Bellinzona				4	1.714.600,—	513.000,—	29	513.000,—			iniziati	1973
Breganzona				4	1.380.000,—	310.380,—	27	310.380,—			in costruz.	1972
Cadro				2	547.000,—	207.420,—	39	207.420,—			non iniziati	1973
Caslano	17	1			3.561.000,—	2.001.750,—	30	1.014.360,—	30	987.390,—	non iniziati	1974
Chiasso	18				1.171.000,—	257.620,—	22	257.620,—			eseguiti	1972
Cureglia	3			1	688.000,—	207.820,—	31	207.820,—			iniziati	1972
Gordola	3		1		861.000,—	508.600,—	35	297.350,—	25	211.250,—	iniziati	1972
Locarno				6	2.338.500,—	596.205,—	27	596.205,—			iniziati	1973
Melano	4	1		1	2.102.000,—	500.450,—	25	500.450,—			non iniziati	1973
Mendrisio				3	1.186.000,—	277.150,—	25	277.150,—			non iniziati	1973
Mezzovico	9	1			2.687.000,—	1.352.730,—	43	1.100.630,—	10	252.100,—	non iniziati	1973
Mte. Carasso	3				364.000,—	227.470,—	40	140.620,—	25	86.850,—	eseguiti	1971
Stabio	23	1	1		5.425.550,—	1.957.740,—	33,5	1.612.500,—	20	345.240,—	non iniziati	1975
Torricella	9	1			1.950.000,—	897.000,—	36	702.000,—	10	195.000,—	iniziati	1973
Vira-Gamb.	9	1			2.508.600,—	1.481.420,—	37	914.270,—	30	567.150,—	non iniziati	1974
	130	9	2	25	39.064.820,—	15.084.280,—		11.794.246,—		3.290.034,—		

Bellinzona, 13 settembre 1971

NB. Nel sussidio ordinario è compreso il sussidio sulle spese per la sistemazione esterna calcolato sulla base del 10 %.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 1.430.110,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione del nuovo centro scolastico
del Comune di Agno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966 ;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione del centro scolastico di Agno è stanziato un credito di Fr. 1.430.110,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 560.000,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico
consortile di Bedigliora

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 61, 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966 ;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione dell'edificio scolastico consortile di Bedigliora è stanziato un credito di Fr. 560.000,—, da cui sarà dedotto l'importo a

carico dei Comuni di Astano, Bedigliora, Biogno-Beride, Curio e Novaggio, a norma di legge.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 610.000,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione della palestra
annessa all'edificio scolastico consortile di Bedigliora

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 61, 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958 e le modificazioni del 16 dicembre 1966 ;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione della palestra annessa all'edificio scolastico consortile di Bedigliora è stanziato un credito di Fr. 610.000,—, da cui sarà dedotto l'importo a carico dei Comuni di Astano, Bedigliora, Biogno-Beride, Curio e Novaggio.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 1.376.955,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione del centro scolastico
alle Semine di Bellinzona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966 ;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione del centro scolastico alle Semine di Bellinzona è stanziato un credito di Fr. 1.376.955,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 513.000,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione della nuova Casa dei bambini
alla « Geretta » del Comune di Bellinzona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966 ;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione della Casa dei bambini alla Geretta di Bellinzona è stanziato un credito di Fr. 513.000,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 310.380,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione della Casa dei bambini
del Comune di Breganzona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966 ;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione della Casa dei bambini del Comune di Breganzona è stanziato un credito di Fr. 310.380,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 207.420,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione della Casa dei bambini
del Comune di Cadro

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966 ;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione della Casa dei bambini di Cadro è stanziato un credito di Fr. 207.420,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 2.001.750,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione del centro scolastico
consortile di Caslano

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966 ;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione del centro scolastico consortile di Caslano è stanziato un credito di Fr. 2.001.750,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 257.620,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione dell'alzamento
del centro scolastico del Comune di Chiasso

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958 e le modificazioni del 16 dicembre 1966 ;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione dell'alzamento del centro scolastico del Comune di Chiasso è stanziato un credito di Fr. 257.620,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 207.820,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico
del Comune di Cureglia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966;
visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione dell'edificio scolastico di Cureglia è stanziato un credito di Fr. 207.820,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 508.600,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione di una piscina e di tre aule
per il centro scolastico consortile di Gordola

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966;
visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione di una piscina e di tre aule per il centro scolastico consortile di Gordola è stanziato un credito di Fr. 508.600,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 596.205,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione della Casa dei bambini
del Comune di Locarno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958 e le modificazioni del 16 dicembre 1966 ;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione della Casa dei bambini di Locarno è stanziato un credito di Fr. 596.205,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di:

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 500.450,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico
del Comune di Melano

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966;
visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione dell'edificio scolastico di Melano è stanziato un credito di Fr. 500.450,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 277.150,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione della Casa dei bambini
del Comune di Mendrisio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966;
visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione della Casa dei bambini di Mendrisio è stanziato un credito di Fr. 277.150,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 1.352.730,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione del centro scolastico
consortile di Mezzovico-Vira

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione del centro scolastico consortile di Mezzovico-Vira è stanziato un credito di Fr. 1.352.730,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 227.470,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione di 3 aule prefabbricate
destinate alla scuola maggiore consortile di Monte Carasso

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966 ;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione di 3 aule prefabbricate a Monte Carasso
è stanziato un credito di Fr. 227.470,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Di-
partimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato,
dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pub-
bliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sus-
sidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza
la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il pre-
sente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle
leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 1.957.740,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione del centro scolastico
consortile del Comune di Stabio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966 ;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione del centro scolastico consortile di Stabio
è stanziato un credito di Fr. 1.957.740,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 897.000,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione del centro scolastico
consortile del Comune di Torricella-Taverne

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958 e le modificazioni del 16 dicembre 1966;

visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione del centro scolastico consortile a Torricella è stanziato un credito di Fr. 897.000,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 1.481.420,—
per il sussidiamento dei lavori di costruzione del nuovo centro scolastico
consortile di Vira-Gambarogno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati gli articoli 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958
e le modificazioni del 16 dicembre 1966;
visto il messaggio 10 settembre 1971 n. 1753 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori di costruzione del centro scolastico consortile di Vira-Gambarogno è stanziato un credito di Fr. 1.481.420,—.

Art. 2. — Il credito sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 3. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli di offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Al Consiglio di Stato è data facoltà di ridurre o di annullare il sussidio nel caso in cui il progetto venisse modificato in corso di costruzione senza la preventiva ratifica del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

